



Decreto n. 3/2023 del 24 febbraio 2023

Oggetto: Emanazione del Regolamento per la disciplina delle attività di collaborazione, effettuate a tempo parziale dagli studenti ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 68/2012, a supporto dei servizi erogati dal Conservatorio statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 *"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"*;

Visto il d.p.r. 28 febbraio 2003, n. 132 di approvazione del *"Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge n. 508/1999"*;

Visto l'art. 11 (*Attività a tempo parziale degli studenti*) del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e, segnatamente il comma 1, ai sensi del quale *"le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, (omissis), sentiti gli organi di rappresentanza degli studenti previsti dallo Statuto, disciplinano con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi e al tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, (omissis), con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative"*.

Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno;

Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno;

Visto il Regolamento didattico del Conservatorio "Pietro Mascagni" di Livorno;

Visto l'art. 6, comma 2 del d.m. Università e Ricerca n. 1190 del 14 ottobre 2022, con il quale è stata disposta, con decorrenza 1° gennaio 2023, la statizzazione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Pietro Mascagni" di Livorno;

Preso atto che, rispettivamente in data 11/02/2023 e in data 16/02/2023, la Consulta degli studenti e il Consiglio Accademico hanno espresso parere favorevole all'approvazione dello schema di Regolamento per la disciplina delle attività di collaborazione, effettuate a tempo parziale dagli studenti ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 68/2012, a supporto dei servizi erogati dal Conservatorio statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno, nel testo allegato al presente decreto;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 17 del 22/02/2023, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle attività di collaborazione, effettuate a tempo

parziale dagli studenti ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 68/2012, a supporto dei servizi erogati dal Conservatorio statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno, nel testo allegato al presente decreto;

Visto l'art. 14, comma 4 del citato d.p.r. n. 132/2003, ai sensi del quale *"I regolamenti interni sono adottati con decreto del presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il consiglio accademico"*;

Visto l'art. 33, comma 2 dello Statuto di autonomia, ai sensi del quale *"I Regolamenti interni sono emanati con decreto del Presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio Accademico"*;

Attesa, pertanto, la necessità di procedere all'emanazione del suddetto regolamento, a norma dell'art. 14, comma 4 del d.p.r. n. 132/2003 e dell'art. 33, comma 2 dello Statuto di autonomia

D E C R E T A

- 1) è emanato, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del d.p.r. n. 132/2003 e dell'art. 33, comma 2 dello Statuto di autonomia, il Regolamento per la disciplina delle attività di collaborazione, effettuate a tempo parziale dagli studenti ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 68/2012, a supporto dei servizi erogati dal Conservatorio statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno, nel testo allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante e sostanziale (**all. 1**);
- 2) di disporre la pubblicazione del presente decreto all'Albo on line del Conservatorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 1 dello Statuto di autonomia;
- 3) di dare atto che il presente decreto è immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 2 dello Statuto di autonomia;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente decreto nella sezione *"Provvedimenti"* di Amministrazione trasparente, in attuazione delle disposizioni recate dal d.lgs. n. 33/2013.

IL PRESIDENTE

Prof. Emanuele Rossi

Firmato digitalmente da: ROSSI EMANUELE

Luogo: Livorno

Data: 24/02/2023 14:41:46



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE, EFFETTUATE A TEMPO PARZIALE DAGLI STUDENTI AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.LGS. N. 68/2012, A SUPPORTO DEI SERVIZI EROGATI DAL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "PIETRO MASCAGNI" DI LIVORNO

(approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.17 del 22/02/2023)

Art. 1

(Oggetto e finalità della collaborazione)

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di collaborazione effettuate a tempo parziale, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, dagli studenti del Conservatorio statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno (di seguito "Conservatorio") e connesse con i servizi erogati dal Conservatorio stesso, con esclusione dei servizi inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami e all'assunzione di responsabilità amministrative.

Art. 2

(Attività di collaborazione a tempo parziale)

1. Per collaborazione a tempo parziale (di seguito "collaborazione") deve intendersi qualsiasi forma di attività di supporto temporaneo e occasionale, fornita direttamente dagli studenti, nei limiti di cui al precedente art. 1.
2. Le tipologie dei servizi alle quali gli studenti possono collaborare, sono, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, le seguenti:
 - supporto e/o accompagnamento strumentale per le classi di canto e di strumento, di direzione d'orchestra, d'ensemble e di coro;
 - supporto alla produzione artistica e alla terza missione, anche in collaborazione con enti esterni;
 - supporto alle attività della biblioteca;
 - supporto informatico e di gestione del sito web istituzionale del Conservatorio;
 - supporto per notazioni musicali elettroniche;
 - supporto fotografico e audio-video;
 - supporto linguistico;
 - supporto alla gestione dei programmi UE nazionali e internazionali e alle iniziative di cooperazione interuniversitaria;
 - attività connesse con l'accoglienza, l'informazione e la gestione dei servizi destinati agli studenti;
 - collaborazione per la gestione di laboratori didattici e aule multimediali, anche con riferimento alle specifiche esigenze degli studenti portatori di handicap;
 - supporto alle attività connesse con l'organizzazione dei rapporti esterni del Conservatorio.



Art. 3

(Modalità di presentazione delle richieste da parte delle strutture organizzative del Conservatorio)

1. I docenti e le strutture accademiche e amministrative del Conservatorio che intendano avvalersi della collaborazione degli studenti per i servizi di cui all'art. 2, comma 2, presentano, entro il 31 ottobre di ogni anno, una specifica richiesta al Direttore, indicando:
 - a) il Dipartimento o la struttura richiedente;
 - b) le attività per le quali si richiede l'attivazione della collaborazione da parte degli studenti;
 - c) per la collaborazione con gli uffici o con la biblioteca, il presumibile orario di servizio che sarà richiesto allo studente collaboratore;
 - d) descrizione dei servizi da assegnare agli studenti;
 - e) numero di ore e numero di studenti complessivamente richiesti per ciascun servizio per ogni anno accademico (con un massimo di n. 200 ore per ciascuno studente);
 - f) motivazione della richiesta di collaborazione, la quale, come disposto dell'art. 11, comma 1 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, non può consistere in attività di docenza, di svolgimento degli esami o di assunzione di responsabilità amministrative; la motivazione della richiesta non può altresì consistere nella mera carenza di personale;
 - g) eventuali specifiche capacità richieste agli studenti ai quali si intende affidare la collaborazione; tali specifiche capacità dovranno essere accertate mediante previsione, all'interno del bando per la presentazione delle domande di collaborazione, di una prova di idoneità, ai sensi del successivo art. 6, comma 12.

Art. 4

(Requisiti di partecipazione)

1. Possono accedere alle attività di collaborazione di cui all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento gli studenti che, alla data di pubblicazione del bando, siano in possesso dei seguenti requisiti, generali e specifici:

Requisiti generali:

- maggiore età;
- avvenuto conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore;
- regolare iscrizione al Conservatorio, anche con riferimento al pagamento delle tasse di frequenza e del contributo di iscrizione ai seguenti corsi di studio:
 - corsi di studio del previgente ordinamento;
 - corsi di studio accademici di I e di II livello, fino al secondo anno fuori corso;
 - corsi master di I e di II livello;
 - dottorato di ricerca



- avere sostenuto almeno tre esami previsti dal proprio piano di studi e avere riportato una media di almeno 25/30, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 3 per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi accademici di I e di II livello;
- non essere stato oggetto di provvedimento di irrogazione di sanzione disciplinare nei due anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
- per i soli studenti iscritti al secondo o al terzo anno dei corsi accademici di I livello e per quelli iscritti al secondo anno dei corsi accademici di II livello, avere conseguito almeno il 40% dei crediti formativi accademici (CFA) previsti dal proprio piano di studi fino all'anno di iscrizione nel quale viene presentata la domanda; gli studenti fuori corso, ammessi non oltre il secondo anno, devono avere conseguito almeno il 75% dei CFA complessivi previsti dal proprio piano di studi. Ai fini della graduatoria, saranno considerati validi i crediti maturati alla data di scadenza della domanda di partecipazione al bando.

Requisiti specifici:

- avere acquisito esperienze documentabili relative all'incarico per il quale viene presentata la domanda e desumibili dal *curriculum* formativo – professionale;
 - essere in possesso di eventuali specifiche capacità richieste per particolari attività di collaborazione, che dovranno essere descritte nel bando e preventivamente accertate mediante le prove previste dal successivo art. 6, comma 5.
2. Sono ammessi a partecipare ai bandi di concorso anche gli studenti che, alla data di pubblicazione del bando, siano iscritti al primo anno del corso di diploma accademico di I e di II livello, fermo restando quanto previsto al successivo art. 8, comma 3, lettera a).
 3. Non possono svolgere incarichi di collaborazione a tempo parziale ex art. 11 d.lgs. n. 68/2012 gli studenti che:
 - si siano trasferiti presso altro Conservatorio;
 - abbiano conseguito il diploma accademico di II livello;
 - abbiano interrotto gli studi;
 - abbiano rinunciato agli studi;
 - abbiano ricevuto, in forma scritta, una valutazione negativa da parte del Tutor/Referente o da parte del Direttore del Conservatorio in merito a precedenti attività di collaborazione ex art. 11 d.lgs. n. 68/2012;
 - siano iscritti oltre il secondo anno fuori corso;
 - abbiano presentato, negli anni precedenti, una dichiarazione falsa, con conseguente esclusione dalla concessione dei benefici per tutto il corso degli studi.
 4. Gli incarichi di collaborazione a tempo parziale ex art. 11 d.lgs. n. 68/2012 non possono essere attribuiti a studenti che, all'atto della predisposizione della graduatoria oppure per tutto l'arco temporale di durata dell'attività oggetto di collaborazione, risultino beneficiari di altre provvidenze economiche erogate, sia da parte del Conservatorio sia da parte di altri Enti, per l'anno accademico di riferimento del bando.



Art. 5

(Copertura finanziaria)

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, la somma complessivamente stanziata dal Conservatorio per le attività di collaborazione degli studenti ex art. 11 d.lgs. n. 68/2012, secondo quanto approvato dal Consiglio Accademico e/o secondo eventuali specifiche esigenze manifestate dal Direttore amministrativo per le collaborazioni relative ai servizi di segreteria didattica e/o di segreteria amministrativa.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente il corrispettivo orario dei singoli incarichi di collaborazione, il quale potrà essere suscettibile di differenziazione, in dipendenza della tipologia di collaborazione richiesta.

Art. 6

(Procedure per l'individuazione degli assegnatari dei rapporti di collaborazione)

1. Le attività di collaborazione degli studenti sono individuate annualmente dal Consiglio Accademico, entro il 30 novembre, sulla base delle richieste presentate a norma dell'art. 3, comma 1, a fronte delle necessità emerse nell'ambito delle strutture didattiche, di produzione, di ricerca e amministrative del Conservatorio.
2. Per l'attribuzione delle collaborazioni, il Direttore emana, con proprio decreto, un apposito bando recante i requisiti e le modalità di partecipazione, ai sensi del presente Regolamento.
3. Il bando di selezione deve specificare:
 - il Dipartimento e/o la struttura accademica o amministrativa richiedente;
 - il numero delle collaborazioni che il Conservatorio intende attivare per l'anno accademico di riferimento;
 - la descrizione delle collaborazioni da assegnare agli studenti;
 - il numero di ore e il numero delle collaborazioni complessivamente richieste per l'anno accademico e per ciascun servizio (con il limite massimo di n. 200 ore per ciascuna collaborazione, salvo eventuali modifiche legislative);
 - il corrispettivo attribuito per ciascuna collaborazione;
 - le situazioni di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 3;
 - la nomina della Commissione giudicatrice di cui all'art. 7;
 - le modalità di formazione della graduatoria di cui all'art. 8;
 - la specificazione che il corrispettivo della prestazione richiesta allo studente per la collaborazione è esente da imposte.
4. Al bando deve essere obbligatoriamente allegato il fac-simile di domanda che gli studenti devono sottoscrivere ai sensi del d.lgs. 28 dicembre 2000, n. 445 e presentare al Conservatorio.
5. Il bando di selezione deve altresì specificare i termini di presentazione delle domande e gli



specifici criteri di selezione per le diverse attività di collaborazione; ai candidati può essere richiesto di sostenere una o più prove, al fine di consentire la verifica del possesso di specifiche competenze, necessarie per l'espletamento dell'attività di collaborazione.

6. Il bando di selezione deve essere pubblicato per 8 (otto) giorni all'Albo on line del Conservatorio e per un periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni sulla *home page* del sito internet istituzionale e nella sezione "*Bandi di concorso*" di Amministrazione Trasparente.
7. Gli studenti interessati a prestare attività di collaborazione a tempo parziale sono tenuti a presentare, entro il termine stabilito nel bando di selezione, apposita domanda al Direttore del Conservatorio, redatta secondo il modello predisposto dal Conservatorio stesso.
8. Lo studente può presentare domanda per più incarichi di collaborazione di diversa tipologia contenuti nel medesimo bando e/o per più incarichi relativi alla stessa tipologia di collaborazione contenuti nel medesimo bando, purché il numero complessivo di ore attribuite non superi il limite di cui all'art. 5, comma 2, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8, comma 8.

Art. 7

(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice per le attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti è nominata dal Consiglio di Amministrazione ed è composta dal Direttore del Conservatorio (dal Vice Direttore in caso di assenza o impedimento del Direttore) o suo delegato e da n. 2 docenti di ruolo del Conservatorio.
2. La funzione di Presidente della Commissione è affidata al Direttore.
3. Nel caso in cui le collaborazioni siano relative a servizi di segreteria amministrativa, la Commissione di cui al comma 1 è composta dal Direttore del Conservatorio o suo delegato, dal Direttore amministrativo del Conservatorio o suo delegato e da un docente di ruolo del Conservatorio.
4. I verbali delle attività svolte dalla Commissione sono redatti da un dipendente del Conservatorio con profilo amministrativo.

Art. 8

(Formazione delle graduatorie)

1. Le graduatorie degli studenti per l'affidamento degli incarichi di collaborazione sono formate dalla Commissione giudicatrice in base all'esito delle valutazioni di cui al presente articolo.
2. I candidati sono convocati dalla Commissione giudicatrice, al fine di sostenere apposito colloquio che potrà prevedere, in caso di collaborazioni che richiedano specifiche competenze, anche una prova di idoneità tecnico-pratica.



3. La graduatoria viene formata secondo i seguenti criteri di merito:
 - a) attribuzione di un punteggio alla carriera corrispondente alla media ponderata dei voti conseguiti, espressa in trentesimi, per gli studenti iscritti al secondo e al terzo anno dei corsi accademici di I livello e per quelli iscritti al secondo anno dei corsi accademici di II livello. Per gli studenti iscritti ai corsi del previgente ordinamento e per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi accademici di I e di II livello, il punteggio sarà così attribuito:
 - studenti iscritti ai corsi del previgente ordinamento: voto conseguito nell'ultimo esame della disciplina principale sostenuto (compimento o passaggio) moltiplicato per 3;
 - studenti iscritti al primo anno dei corsi accademici di I e di II livello: voto conseguito nell'esame di ammissione
 - b) alla prova di idoneità tecnico-pratica, quando prevista ed i cui contenuti, differenti per ciascuna tipologia di attività di collaborazione, sono specificati nel bando, è attribuito un punteggio in trentesimi: sono considerati idonei solo gli studenti che conseguano un punteggio pari o superiore a 21/30.
 - c) al *curriculum vitae* del candidato è attribuito un punteggio in trentesimi: sono considerati idonei solo gli studenti che conseguano un punteggio pari o superiore a 21/30.
4. La Commissione giudicatrice procede alla formazione della graduatoria provvisoria mediante la somma dei punteggi di cui al precedente comma 3. In caso di parità, sarà preferito lo studente che versi in condizioni economiche maggiormente disagiate (con ISEE inferiore); in caso di ulteriore parità, sarà preferito lo studente più giovane di età.
5. La graduatoria provvisoria è adottata dal Direttore del Conservatorio con proprio decreto e pubblicata all'Albo on line per 8 (otto) giorni e sulla *home page* del sito istituzionale e nella sezione "*Bandi di concorso*" di Amministrazione Trasparente per 10 (dieci) giorni consecutivi.
6. Entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono proporre ricorso in opposizione, da indirizzare al Direttore del Conservatorio. I ricorsi in opposizione presentati oltre il termine oppure con modalità diverse da quelle indicate sopra saranno dichiarati irricevibili. Il ricorso in opposizione è ammesso soltanto per contestare l'attribuzione dei punteggi della graduatoria provvisoria, effettuata sulla base delle dichiarazioni prestate nella domanda e della documentazione a questa allegata, o successivamente richiesta dal Responsabile del procedimento. Con il ricorso in opposizione non è in alcun modo consentito modificare, rettificare o integrare le dichiarazioni rese nella domanda e/o modificare e integrare la documentazione a questa allegata; in questo caso il ricorso sarà dichiarato inammissibile. Sui ricorsi in opposizione decide il Direttore del Conservatorio.
7. Il Direttore del Conservatorio approva, con proprio decreto, la graduatoria definitiva per il



- conferimento degli incarichi. Con lo stesso decreto decide sui ricorsi in opposizione presentati. Avverso il provvedimento definitivo di formazione delle graduatorie è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
8. Nel caso in cui uno studente risulti utilmente collocato in più graduatorie relative ad una medesima tipologia di collaborazione è tenuto ad optare per un incarico, mentre nelle altre graduatorie sarà posposto ad altri eventuali idonei.
 9. La graduatoria definitiva è pubblicata per 8 (otto) giorni all'Albo on line del Conservatorio e per almeno 10 (dieci) giorni consecutivi sulla *home page* del sito istituzionale e nella sezione "*Bandi di concorso*" di Amministrazione Trasparente.

Art. 9

(Limiti, durata e luogo del rapporto di collaborazione)

1. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi, né ad alcun trattamento previdenziale ed assistenziale, non comporta l'integrazione degli studenti nell'organizzazione del lavoro dei servizi amministrativi e didattici del Conservatorio ed è esente, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 68/2012, dall'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) e relative addizionali.
2. Le prestazioni lavorative effettuate da ciascuno studente a fronte delle collaborazioni di cui al presente Regolamento devono essere contenute entro il limite massimo di n. 200 ore per ciascun anno accademico, salvo eventuali modifiche legislative e, di norma, non devono superare le n. 6 ore giornaliere. Previa motivata richiesta da parte del Tutor/Referente o da parte del Direttore del Conservatorio, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare la proroga della collaborazione fino al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento, a condizione che lo studente risulti ancora regolarmente iscritto al Conservatorio e che sia in regola con il versamento delle tasse di frequenza.
3. Le prestazioni oggetto degli incarichi di collaborazione devono svolgersi all'interno del Conservatorio o nei luoghi in cui lo studente sia inviato dal Conservatorio stesso a fronte di eventuali specifiche esigenze connesse con l'attività oggetto della collaborazione.

Art. 10

(Contratto di collaborazione)

1. Il contratto di collaborazione deve riportare necessariamente i seguenti elementi:
 - a) generalità, residenza, codice fiscale, casella di posta elettronica ordinaria ed eventuale casella di posta elettronica certificata dello studente;
 - b) oggetto della collaborazione;
 - c) durata della collaborazione (espressa in numero di ore);



- d) menzione espressa, ai sensi del d.lgs. n. 68/2012, che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato;
- e) impegni delle parti;
- f) modalità di pagamento del corrispettivo economico della collaborazione;
- g) espressa menzione che il corrispettivo è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e relative addizionali;
- h) indicazione del Tutor/Referente della collaborazione;
- i) cause di differimento e di sospensione del rapporto di collaborazione;
- j) clausola risolutiva espressa del contratto per gravi motivi o per inadempienza del collaboratore;
- k) modalità di trattamento dei dati personali dello studente;
- l) link al Codice di comportamento dei dipendenti del Conservatorio statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno;
- m) Foro competente in caso di controversie.

Art. 11

(Cause di differimento, sospensione, decadenza e risoluzione del rapporto di collaborazione)

1. Lo studente che, pur avendo firmato il contratto di collaborazione, non abbia preso servizio per motivi diversi da malattia grave, infortunio prolungato, gravidanza e puerperio, servizio militare o civile, scambi studenteschi internazionali o attività artistica approvata dal Direttore del Conservatorio, non può prendere parte ai bandi di concorso per gli anni accademici successivi.
2. L'inizio dell'attività di collaborazione è rinviato o sospeso in caso di malattia dello studente. Lo svolgimento dell'incarico è rinviato o sospeso, per un periodo non superiore a n. 2 (due) mesi, qualora lo studente instauri con terzi un rapporto di lavoro subordinato: in tal caso, lo studente dovrà presentare al Conservatorio apposita istanza di differimento o di sospensione, allegando apposita documentazione giustificativa.
3. Qualora, allo scadere del periodo di differimento o di sospensione, lo studente non riattivi il rapporto di collaborazione, il rapporto si intende risolto di diritto.
4. In caso di inadempimento dovuto a motivi diversi da malattia grave, infortunio prolungato, gravidanza e puerperio, servizio militare o civile, scambi studenteschi internazionali o attività artistica approvata dal Direttore del Conservatorio, lo studente decade dall'affidamento della collaborazione.
5. Il contratto può essere altresì oggetto di risoluzione nei casi di seguito specificati:
 - consenso delle parti;
 - impossibilità sopravvenuta non imputabile ad uno dei contraenti;
 - perdita dello *status* di studente presso il Conservatorio, ad eccezione del superamento dell'esame di diploma accademico di II livello entro l'anno accademico di riferimento, nel qual caso il contratto mantiene la sua validità fino al 31 ottobre del medesimo anno



- accademico;
- richiami e/o provvedimenti disciplinari;
 - assenza ingiustificata dalla collaborazione, tranne che per i documentati motivi di cui al precedente comma 1;
 - in tutti i casi in cui sia stata accertata l'inadempienza dello studente, su segnalazione del Tutor/Referente o del Direttore del Conservatorio o per altri gravi motivi.
6. Nei casi di assenza giustificata, il Conservatorio corrisponderà la quota di corrispettivo relativa alle ore di collaborazione effettivamente prestate e documentate.

Art. 12

(Obblighi dello studente)

1. Lo studente è tenuto a svolgere con diligenza le prestazioni richieste, nel rispetto delle previsioni contrattuali ed attenendosi alle disposizioni impartite dal Tutor/Referente e/o dal Responsabile della struttura presso la quale lo studente svolge la sua attività e/o dal Direttore del Conservatorio.
2. Lo studente dovrà mantenere l'iscrizione al corso didattico ed assicurare la propria disponibilità per l'intero periodo di durata del contratto. Nel caso in cui lo studente consegua il diploma accademico di II livello, egli non potrà continuare a svolgere l'attività oggetto di collaborazione.
3. Nel caso in cui lo studente non completi il monte-ore assegnato o nel caso in cui rinunci al contratto di collaborazione, le ore potranno essere assegnate in ordine di merito, previa stipula di un nuovo contratto, ad altri studenti utilmente collocati in graduatoria, tenuto conto di eventuali rinunce.
4. Lo studente è tenuto a registrare le ore di collaborazione effettuate su apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio di Segreteria didattica del Conservatorio e controfirmato dal Responsabile dell'Ufficio presso cui lo studente presta la propria attività di collaborazione e/o dal Tutor/Referente e/o dal Direttore del Conservatorio.
5. Lo studente dovrà sottoscrivere, contestualmente alla stipula del contratto di collaborazione, su apposito "addendum" da allegare al contratto stesso, il seguente Codice di comportamento: *"Lo studente dovrà concorrere ad una efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dal Conservatorio e ad una efficace erogazione dei servizi forniti dal medesimo; a tal fine, dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal responsabile della struttura, dal docente a cui compete il coordinamento dell'attività di collaborazione o dal Direttore del Conservatorio. Lo studente si impegna a rispettare i docenti, il personale tecnico-amministrativo, nonché gli altri studenti, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione e alla funzione primaria che essa svolge nella società. Lo studente si impegna altresì al massimo rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni generalmente destinati dal Conservatorio all'attività didattica e di ricerca e ai servizi generali e amministrativi, preservandone la funzionalità e il decoro"*.



6. Allo studente che sottoscrive il contratto di collaborazione si applicano, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Conservatorio statale di Musica “P. Mascagni”.
7. Lo studente che, pur avendo firmato il contratto di collaborazione, non abbia preso servizio per motivi diversi da malattia grave, gravidanza e puerperio, servizio militare o civile e scambi studenteschi internazionali, non potrà prendere parte alle selezioni bandite negli anni accademici successivi.
8. Lo studente che, dopo avere preso servizio, rinuncia per i giustificati motivi sopra elencati, con preavviso, salve ipotesi di comprovata impossibilità, di almeno 15 (quindici) giorni, conserva il diritto al compenso per le prestazioni già effettuate.
9. In caso di mancata presa di servizio senza idonea motivazione scritta, lo studente decade dalla collaborazione. In tal caso, il Conservatorio procede alle chiamate secondo l’ordine della graduatoria.

Art. 13

(Adempimenti del Responsabile della struttura o Tutor/Referente)

1. Al Responsabile della struttura o Tutor/Referente o al Direttore del Conservatorio spettano la verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi previsti dal contratto di collaborazione e la valutazione sull’efficacia dell’attività svolta, che dovranno risultare da apposita relazione scritta da presentare al Direttore entro 30 (trenta) giorni dalla data di completamento delle ore assegnate allo studente.
2. Nel caso in cui il Referente del contratto di collaborazione sia il Direttore del Conservatorio, la relazione di cui al comma 1 dovrà essere presentata al Presidente del Conservatorio entro 30 (trenta) giorni dalla data di completamento delle ore assegnate allo studente.

Art. 14

(Pagamento del corrispettivo)

1. Il corrispettivo orario dei singoli incarichi di collaborazione è stabilito tenuto conto del corrispettivo annuo massimo previsto dall’art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 68/2012. In caso di modifiche legislative che comportino la riduzione o l’innalzamento del limite massimo del corrispettivo annuo e/o del numero massimo di ore per ciascun anno accademico relativi alle collaborazioni degli studenti, stabiliti, rispettivamente, dall’art. 11, comma 3 e dall’art. 11, comma 4, lettera b) del d.lgs. n. 68/2012, il suddetto corrispettivo potrà essere ridotto o incrementato, purché nel rispetto dei limiti fissati dalle predette disposizioni normative.
2. Il corrispettivo della collaborazione è corrisposto in due soluzioni, di cui la prima al completamento della metà delle ore assegnate per ciascuna collaborazione e la seconda al



termine delle attività previste per ciascuna collaborazione, previa attestazione scritta, rilasciata da parte del Tutor/Referente o del Direttore del Conservatorio, circa la corretta e completa esecuzione delle prestazioni previste dal contratto di collaborazione.

Art. 15

(Controlli e sanzioni)

1. Il Conservatorio procede a verificare, ai sensi delle norme vigenti, la veridicità delle autocertificazioni rilasciate dagli studenti. Nel caso in cui, dai controlli effettuati, risulti l'avvenuto rilascio di false dichiarazioni, finalizzate all'attribuzione dell'incarico di collaborazione, esso sarà immediatamente revocato e si procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate, fatta salva l'applicazione delle norme previste dal Codice Penale.

Art. 16

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati che i candidati sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell'ammissione alla selezione, in base al d.lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (d'ora in poi GDPR – General Data Protection Regulation).
2. Il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati ha come conseguenza l'impossibilità di essere inserito nella graduatoria.
3. I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla selezione cui si riferiscono e alla gestione del conseguente rapporto contrattuale. Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande, sarà raccolto, elaborato e archiviato, anche tramite supporti informatici, e comunicato a tutto il personale dipendente del Conservatorio statale di Musica "Pietro Mascagni" coinvolto nel procedimento e ai membri della Commissione giudicatrice.
4. I dati personali possono essere:
 - a) comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990;
 - b) b. diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione) attraverso:
 - pubblicazione all'Albo on line e sulla *home page* del sito istituzionale, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore;
 - pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5-bis (accesso civico) del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.



5. I dati personali vengono trattati per il tempo necessario a consentire la gestione della procedura di selezione e tutte le altre necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica, anche da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, nonché per consentire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico.
6. Partecipando alla selezione il candidato autorizza le necessarie pubblicazioni all'albo nella forma cognome e nome.
7. L'interessato che conferisce i dati ha diritto di:
 - a) ottenere dal Conservatorio di Musica "Pietro Mascagni" la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano e di accedere ai dati e alle informazioni indicate nell'articolo 15 del GDPR;
 - b) ottenere dal Conservatorio di Musica "Pietro Mascagni" la rettifica dei dati che lo riguardano e l'integrazione dei dati incompleti [articolo 16 del GDPR];
 - c) ottenere dal Conservatorio di Musica "Pietro Mascagni" la cancellazione dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell'articolo 17 del GDPR;
 - d) ottenere dal Conservatorio di Musica "Pietro Mascagni" la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell'articolo 18 del GDPR;
 - e) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati che lo riguardano alle condizioni indicate nell'articolo 21 del GDPR.
8. I dati personali forniti con le domande di partecipazione alla procedura saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui alla d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR). Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali del Conservatorio e, in particolare, per tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del bando di concorso.
9. In relazione al trattamento dei predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR.
10. Il titolare del trattamento dei dati è il Conservatorio statale di Musica "Pietro Mascagni", con sede legale in Livorno, Via G. Galilei, n. 40.
11. L'utilizzo da parte del Conservatorio di immagini, video, tracce strumentali e sonore può avvenire in esecuzione di contratto nell'ambito delle attività istituzionali.
12. Lo studente cede al Conservatorio, a titolo gratuito, l'eventuale utilizzazione economica dell'esecuzione musicale, sia in audio che in video, fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 della legge n. 633/1941.



Art. 17
(Clausola di salvaguardia)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme di legge, allo statuto e ai regolamenti del Conservatorio.

Art.18
(Pubblicazione ed entrata in vigore del Regolamento)

1. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo on line del Conservatorio e nella sezione "Disposizioni generali/Atti generali/Regolamenti amministrativi" di Amministrazione trasparente.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo on line del decreto del Presidente di emanazione del Regolamento stesso, in deroga al termine di cui all'art. 36 dello Statuto di autonomia.